



Sentenza

n.128/2026

n. 31011 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **31011** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 17.12.2025 nei confronti di:

TALLARITA Caterina Grazia, nata a Locri (RC) il 06.03.1976, C.F. TLLCRN76C46D976P, residente in Casignana (RC), Via Metastasio n. 26 elettivamente domiciliata in Sant'Agata del Bianco, via Iemallo n. 10, presso l'avv. Giuseppe Strangio (pec: *giuseppe.strangio@avvocatilocri.legalmail.it*), che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITI nell'udienza pubblica del 10.6.2026, con l'assistenza del Segretario Irene Laganà, il Pubblico Ministero Francesco Foggia, l'avv. Giuseppe Strangio per la convenuta, data per letta la

relazione di causa con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 17.12.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio Tallarita Caterina Grazia al fine di ottenere il risarcimento della somma di € 25.120,13 a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito a titolo di danno patrimoniale.

La *notitia damni* è costituita dalla nota inviata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese, con la quale la Procura veniva informata che Tallarita Caterina Grazia era stata rinviata a giudizio (p.p. 407/2019), insieme ad altri, per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. in relazione alla truffa aggravata e alla produzione e all'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici.

Dalle indagini penali è emersa l'esistenza di un'organizzazione criminale operante in Campania, il cui fine era quello di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi con elevati punteggi da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti Scolastici e di Circolo o Provinciali ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali.

La convenuta in data 23.10.2017 aveva presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 presso l'I.C. "Mozzate" di Mozzate

per la Provincia di Como indicando quale titolo di accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, il falso diploma conseguito presso l'Istituto "Passarelli", ottenendo così l'inserimento in graduatoria presso l'IPSAR "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100.

In virtù del posizionamento in graduatoria con il punteggio massimo la Tallarita otteneva:

- nove contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie) per il periodo 18.10.2018 – 07.06.2019 presso l'I. C. di Cermenate (CO);

- un incarico di supplenza breve e saltuaria dall'I.C. "Mozzate" per il periodo 23.09.2019 – 25.09.2019;

- un contratto a tempo determinato presso l'I.C. "Mozzate" per il periodo dal 26.09.2019 al 30.06.2020, in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (orario completo);

- contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "Mozzate" per il periodo dal 09.09.2020 al 30.06.2021 in qualità di personale A.T.A. supplente per 36 ore settimanali (orario completo), risolto

anticipatamente con effetto a far data dal 30.11.2020 in seguito della segnalazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania in ordine alla falsità del titolo di studio.

La falsità del titolo risultava dalle seguenti circostanze:

- la convenuta rientrava nell'elenco dei qualificati trasmesso dall'Istituto Passarelli all'UST di Salerno a maggio 2019 e

risultava aver ottenuto la pergamena n. 109483/2012 – settore cucina - sessione straordinaria di agosto 2013, tuttavia era emerso che la pergamena del diploma di qualifica nr. 109483/2012 era stata destinata all'I.S. "Corbino" di Contursi;

- il Prof. Raffaele Lucibello, già coordinatore didattico dell'Istituto Passarelli da settembre 2012 a luglio 2013, aveva escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell'agosto 2013, in quanto a quella data risultava già dimissionario dall'incarico di preside presso il predetto Istituto;

- Il Prof. Lucibello aveva dichiarato, inoltre, che gli esami erano terminati ai primi di luglio ed escludeva che nell'agosto 2013 potesse esservi stata una sessione straordinaria di esami e che era inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, salvo uno, ha escluso di avervi mai partecipato.

La Procura ha, quindi, notificato alla Tallarita l'invito a dedurre contestando l'illecita percezione delle retribuzioni. La presunta responsabile non depositava le controdeduzioni e non chiedeva l'audizione personale.

La Procura ha, quindi, depositato l'atto di citazione.

Richiamata la normativa in tema di formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, il PM ha sostenuto che nella specie sono sussistenti tutti i presupposti

della responsabilità amministrativa. La condotta dolosa della convenuta, volta ad ottenere contratti di pubblico impiego, tramite la falsa dichiarazione di essere in possesso di un titolo di studio mai conseguito, ha causato un danno all'Amministrazione consistente nell'erogazione di emolumenti indebiti per l'importo di € 25.120,13 calcolati al lordo delle ritenute versate dal datore di lavoro.

La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.5.2026 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Strangio.

La convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione in quanto i fatti si riferiscono a provvedimenti adottati dal 23.10.2017 al 31.11.2020. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per l'omessa e/o irrituale notifica dell'invito a dedurre in quanto l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza riferire quali ricerche abbia effettuato presso la residenza della convenuta. Inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata riporta la dicitura "Invio non ritirato ENTRO IL 10° giorno, 20/10/2025" e l'annotazione di "compiuta giacenza" in data 20.10.2025, indicando che la raccomandata non è stata ritirata dalla destinataria entro il termine di giacenza. Viceversa, la convenuta ha ritirato il plico il 19.12.2025, con conseguente impossibilità di svolgere le difese nei termini di cui all'art. 67 CGC.

In subordine, nel merito, ha sostenuto di non aver mai saputo

che il titolo era falso in quanto la falsità del diploma non è stata affermata con sentenza passata in giudicato, le pergamene sequestrate sono originali rilasciate da autorità ministeriale che non recano segni di contraffazione percepibili da un comune cittadino, i verbali di esame e gli elaborati rinvenuti confermano l'esistenza di una procedura formalmente conforme alla legge e, infine, l'Istituto "Passarelli" risultava, all'epoca del rilascio, paritario e riconosciuto dal Ministero, sicché la procedura di esame e il titolo apparivano regolari. Essa sarebbe, quindi, piuttosto vittima, che artefice, del reato. Difetterebbe, pertanto, l'elemento soggettivo del dolo.

Dal canto suo la convenuta avrebbe sempre svolto le sue mansioni con diligenza e senza richiami e, trattandosi di mansioni esecutive che non richiedono una particolare qualificazione, l'assenza del titolo non poteva influire sulla idoneità della prestazione a soddisfare le esigenze organizzative dell'istituto scolastico. Inoltre, il 23.6.2021 la convenuta ha conseguito altro diploma che dimostra come essa sia comunque in possesso di altro titolo che le ha consentito di essere inserita nelle graduatorie provinciali di Como ed essere attualmente assunta quale personale ATA. Ha contestato, infine, il conteggio del danno al lordo delle ritenute, sostenendo che dovrebbero dedursi gli oneri contributivi e fiscali e che si dovrebbe tenere conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione.

Ha, quindi, chiesto in via preliminare di dichiarare la prescrizione

dell'azione, la nullità dell'atto di citazione ex art. 86 d.lgs. 174/2016 per violazione dell'art. 67 d.lgs. 174/2016 e di dichiarare la nullità del giudizio e/o ordinare la rinnovazione degli adempimenti preprocessuali. In subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda o la riduzione equitativa del danno, con vittoria di spese.

All'udienza del 10.6.2026 le parti hanno illustrato le proprie difese e la causa è stata trattata a sentenza.

Considerato in

DIRITTO

La fattispecie oggetto di giudizio verte sul presunto danno erariale subito dall'amministrazione per l'illecita percezione delle retribuzioni da parte della convenuta, quale personale ATA supplente, incarico ottenuto sulla base di un diploma risultato falso.

1. Devono essere valutate, anzitutto, le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta.

a) Nullità della citazione. Secondo la convenuta l'atto introduttivo del giudizio sarebbe nullo ex art. 86 d.lgs. 174/2016 per violazione dell'art. 67 d.lgs. 174/2016 a causa della, pretesa, irrituale notifica dell'invito a dedurre. Lamenta la convenuta che l'Ufficiale Giudiziario abbia eseguito la notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 140 c.p.c senza indicare le ricerche effettuate. Inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata riporta la dicitura "Invio non ritirato ENTRO IL 10° giorno,

20/10/2025” e l’annotazione di “compiuta giacenza” in data 20.10.2025, indicando che la raccomandata non è stata ritirata dalla destinataria entro il termine di giacenza, mentre la Tallarita avrebbe ritirato il plico soltanto il successivo 19.12.2025, con conseguente riduzione del termine di cui all’art. 67 CGC per controdedurre.

L’eccezione è destituita di ogni fondamento. Infatti, la notifica è stata eseguita ritualmente presso la residenza anagrafica della Tallarita, dove l’Ufficiale Giudiziario ha dato atto di non avere reperito la destinataria e di non aver reperito altra persona cui per legge è consentita la consegna e di avere, quindi, proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c, così come prescritto dalla legge (art. 137 e segg. c.p.c.) svolgendo tutte le richieste formalità (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa). Per giurisprudenza costante, il mancato rinvenimento del destinatario o di soggetti idonei a ricevere l’atto, presso il comune di residenza legittima la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza necessità di ulteriori ricerche in altri luoghi (Cass. 14.9.2025 n. 25167; 10.6.2025 n. 15443; 11.3.2021 n. 6804). La notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Corte Cost n. 3/2010). La data di perfezionamento della notifica non muta se il destinatario ritiri l’atto oltre i dieci

giorni o se non lo ritiri affatto. La giurisprudenza ha escluso che”
il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio postale, poichè in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato” o, come nel caso di specie, i termini per controdedurre (Cass. 10.8.2017 n. 19958; 20.2.2018 n. 4049; 28.9.2018 n. 23498). Pertanto, se la convenuta non ha ritirato l’atto nei dieci giorni autolimitando il proprio diritto di difesa, *imputet sibi*.

b) Prescrizione. La pretesa, secondo la convenuta, sarebbe prescritta in quanto i fatti illeciti risalirebbero al periodo 23.10.2017 -31.11.2020. L’eccezione è infondata.

La condotta contestata, consistente nella presentazione di un falso diploma per ottenere incarichi dall’amministrazione scolastica, porta a ritenere la perpetrazione di una vera e propria frode ai danni della PA dolosamente occultata. In tali fattispecie si ritiene che l’occultamento doloso sia insito nella frode con la conseguente applicazione del termine quinquennale dell’azione di responsabilità dalla scoperta del danno ex art. 1, comma 2, L. 20/1994 (tra le tante: sez. Lombardia, 25.7.2024 n. 135; 4.6.2024 n. 103; 6.5.2024 n. 75; 9.11.2023 n. 188; 30.5.2023 n. 99) scoperta che, nel caso di specie, è avvenuta il 12.4.2022, data coincidente con quella di rinvio a giudizio. La conoscenza del fatto, infatti, si identifica con la conoscibilità giuridica, non con

la mera conoscenza, da parte del soggetto danneggiato, dell'illecito (sez. I app., 14.4.2016 n. 149). In conseguenza di tale principio, secondo la giurisprudenza prevalente, i fatti dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica, tale da potersi dire "scoperti", solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (tra le tante: sez. II app., 4.9.2018 n. 523; sez. III app., 6.10.2016 n. 514; sez. III app., 13.6.2016 n. 228; sez. app. Sicilia, 1.7.2016 n. 85; sez. app. Sicilia, 4.7.2016 n. 94), in quanto *"solo dal momento del rinvio a giudizio è maturata l'esatta conoscenza della condotta illecita in tutta la sua gravità e articolazione"* (sez. III app., 30.12.2016 n. 1462).

2. Venendo al merito, la condotta illecita è pienamente provata. Dalla documentazione prodotta risulta che i Carabinieri hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione criminale operante tra il Cilento, gli Alburni e l'area a nord di Salerno con il fine ultimo di intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi di grado preparatorio triennale di maturità magistrale e di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie e di diplomi di qualifica professionale triennale ai quali era normativamente attribuito, rispetto ad altri titoli di studio anche quinquennali, un alto punteggio utile a scalare le graduatorie del personale ATA nell'ambito scolastico. Le indagini hanno dato origine al p.p. 409/2019 che vede come imputata, rinviata a giudizio per i reati

di falso in atto pubblico e di truffa ai danni dello stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.c.), anche l'odierna convenuta, individuata tra gli "acquirenti" dei falsi diplomi.

La Tallarita, infatti, come esposto dalla Procura, aveva presentato in data 23.10.2017 domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA per il triennio 2017/2019 presso l'I.C. "Mozzate" di Mozzate per la Provincia di Como, indicando quale titolo di accesso il falso diploma conseguito presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 100/100, settore cucina.

Le indagini condotte dai Carabinieri, tuttavia, hanno svelato che tale diploma è falso in quanto:

- la pergamena n. 109483/2012, attestante il titolo, non poteva essere stata rilasciata dall'Istituto Professionale Passarelli di San Marco di Castellabate, in quanto tale pergamena era stata destinata all'I.S. "Corbino" di Contursi;

- presso l'Istituto Professionale Passarelli, la sessione straordinaria di esame 2012/2013, nel corso della quale il convenuto avrebbe conseguito il diploma, non si era mai tenuta e la totalità dei membri della commissione indicata nei registri degli esami, ha escluso di avervi mai partecipato, disconoscendo come propria la firma/sigla apposta sui verbali in corrispondenza del proprio nominativo;

- il prof. Lucibello, già coordinatore didattico presso l'Istituto Passarelli dal 1.9.2012 a luglio 2013, ha affermato che era

inverosimile che la sessione di esami si fosse svolta dal 24 al 27 agosto 2013 in quanto il 24 agosto 2013 era un sabato e di conseguenza il 25 domenica e ha disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame.

Tali elementi acquisiti tramite le indagini svolte in sede penale costituiscono piena prova, secondo il Collegio, dei fatti addebitati alla convenuta. Innanzitutto, è incontestabile il dato documentale costituito dall'impossibilità per l'Istituto Passarelli di rilasciare una pergamena il cui numero appartiene ad uno stock consegnato ad altro Istituto scolastico. Pienamente attendibili sono poi le dichiarazioni dei docenti e del coordinatore didattico, non coinvolti nel procedimento penale, in relazione al mancato svolgimento della sessione d'esame.

L'elemento soggettivo è il dolo, avendo la Tallarita autodichiarato di essere in possesso di un diploma mai conseguito, con coscienza e volontà di ingannare l'amministrazione scolastica per ottenere un vantaggio ingiusto. La buona fede sulla bontà del titolo invocata dalla convenuta per contestare il dolo è inconferente essendo del tutto irrilevante che la Tallarita sia stata convinta di aver acquistato un titolo genuino. L'elemento soggettivo in questa sede, infatti, è integrato dal fatto che il titolo non è stato ottenuto a seguito di un percorso di studi e relativo

esame, ma acquistato, anziché conseguirlo onestamente, circostanza della quale la convenuta era ben consapevole e che non ha contestato. Irrilevante è anche, ovviamente, il fatto che, successivamente agli eventi oggetto di giudizio, la convenuta abbia conseguito un titolo di studio idoneo.

3. Sulle conseguenze dell'illecito in punto danno, questa Sezione si è recentemente pronunciata rimeditando, per talune fattispecie, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, c.c., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro, stante il contrasto con norme fondamentali dell'ordinamento. Sulla base di tale orientamento, la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca all'ente pubblico alcuna utilità *ex art.1, co. 1-bis, n.20/1994* e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte. Questa Sezione, in fattispecie analoghe alla presente, con ampia e condivisibile motivazione, condivisa dalle sezioni di appello (sez. II app. 27.4.2026 n. 75; 16.6.2026 n. 103; 12.6.2023 n. 104) cui si rimanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, disp. att. CGC, con riferimento a prestazioni routinarie e basiche (collaboratore

scolastico) per l'accesso alle quali sia stato utilizzato un titolo falso da parte di lavoratore comunque in possesso di un titolo di studio, ha affermato che: *“ferma restando la valenza penale, disciplinare e civile ...della condotta mendace dello Z...sotto il diverso profilo amministrativo-contabile, l'aver conseguito un titolo idoneo comunque alle mansioni minimali proficuamente svolte presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, rendono ben considerabili come “vantaggio” reso alla PA ed alla comunità amministrata ex art.1, co. l-bis, n.20/1994 le mansioni svolte dal convenuto e rendono quindi leciti ex art.2126 c.c. e non forieri di danno erariale gli esborsi stipendiali a favore dello Z...”* (sez. Lombardia, 27.5.2024 n. 97; 24.6.2024 n. 124). Pertanto, secondo la sentenza, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso. La PA, viceversa, non subisce danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile. Le semplici mansioni di collaboratore scolastico, infatti, possono essere svolte adeguatamente sia con un diploma ottenuto con un punteggio modesto, sia con un diploma ottenuto il massimo dei voti, l'unica differenza essendo costituita dal fatto che con il diploma con punteggio inferiore il lavoratore probabilmente non avrebbe ottenuto il posto.

Con successiva pronuncia (sez. Lombardia, 29.10.2024 n. 175), ribadendo e ulteriormente approfondendo il concetto, la Sezione ha ritenuto che debbano essere distinte tre ipotesi, con diverse conseguenze circa la sussistenza del danno e la sorte della domanda di restituzione delle retribuzioni:

a) prestazioni non routinarie che richiedono titoli di elevata specializzazione non posseduti, ipotesi nella quale, sulla base del tradizionale indirizzo di questa Corte ostativo al riconoscimento di una *utilitas* fruita dalla PA, consegue l'obbligo di restituzione integrale al datore delle retribuzioni erogate;

b) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto ma con votazione inferiore a quella indicata nel titolo falso. In tale ipotesi la PA non subisce danno, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, non dissimile da quella che avrebbe ottenuto da soggetto munito di un titolo più elevato, con conseguente rigetto della domanda di restituzione delle retribuzioni;

c) prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione svolte da soggetto non in possesso del titolo prescritto e autore di mera produzione di titolo falso. In tale caso, la PA fruisce di un vantaggio *ex art.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994* non integrale, ma in una quota percentuale della prestazione resa, con conseguente riduzione del danno.

Nell'esaminare la presente fattispecie alla luce di tali principi,

occorre precisare, innanzitutto, che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, il dirigente scolastico attinge dalle graduatorie di circolo e di istituto di cd. terza fascia, redatte a seguito di indizione di concorso con apposito decreto ministeriale. La normativa, illustrata in atto di citazione e che qui si richiama, indica i requisiti di ammissione che gli aspiranti devono possedere, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i titoli di studio per l'accesso. Per il profilo professionale di collaboratore scolastico è richiesto il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale (D.M. del 13.12.2000 n. 430; D.M. n. 640/2017 come modificato dal D.M. n. 947/2017).

Nel caso di specie, la convenuta non solo non era in possesso del titolo di operatore dei servizi per la ristorazione - settore cucina vantato per l'inserimento nelle graduatorie presso l'I.C. "Mozzate" di Mozzate per la Provincia di Como, ma nemmeno di altro titolo di studio tra quelli richiesti,

La convenuta, quindi, era priva di alcun titolo di studio idoneo ad esercitare le mansioni di collaboratore scolastico.

Le prestazioni del personale ATA consistono nell'accoglienza e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali

scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (CCNL 24.7.2003). Si tratta, quindi, di prestazioni elementari, manuali, che non presuppongono il possesso di particolari specializzazioni o titoli di studio.

Il Collegio, pertanto, ritiene, in applicazione dei principi di cui sopra, che il danno causato dalla convenuta sia pari al 50% dei compensi netti percepiti pari a € 10.115,05.

La convenuta deve, quindi, essere condannata a corrispondere al Ministero dell'Istruzione e del Merito il predetto importo, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

RESPINGE l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;

RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

CONDANNA Tallarita Caterina Grazia a corrispondere al Ministero dell'Istruzione e del Merito la somma di € 10.115,05,

già rivalutata, oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.

Pone a carico della convenuta soccombente le spese di giudizio che liquida in € 155,52 (centocinquantacinque/52).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10.6.2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/07/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)